



**ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**  
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 12.07.2022

Info/103/COVID E LAVORO: Sintesi misure nuovo protocollo aggiornato

**COVID E SICUREZZA SUL LAVORO:  
PROTOCOLLO 30 GIUGNO 2022 DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL  
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO  
DEL CONTAGIO DA COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

Poiché di attuale interesse si ritorna, come preannunciato nelle precedenti informative (riportate in calce), sull'argomento **dell'aggiornamento del Protocollo che il 30 giugno** scorso che le Parti Sociali, sia in rappresentanza dei datori di lavoro che dei lavoratori, su iniziativa dei Ministri del Lavoro e della Salute, hanno **condiviso** (in revisione dei Protocolli precedenti del 14.3.2020, 24.4.2020 e 6.4.2021)

Il testo è significativamente semplificato e aggiornato. Resta il fatto che ancora una volta, proprio in questi giorni, l'andamento epidemiologico sorprende per improvvise diffusioni di varianti particolarmente contagiose, che rischiano di pregiudicare l'efficacia delle misure di volta in volta adottate dal Legislatore, oltre che dalle Parti sociali. **Per questo si raccomanda ai datori di applicare il protocollo in maniera più cautelativa.**

Per completezza si riporta un'ultima informativa di Assoambiente che riassume, di seguito sinteticamente, i principali elementi di novità del nuovo Protocollo.

\*\*\*

**Uso delle mascherine:**

il datore di lavoro non è più obbligato a garantire l'utilizzo delle mascherine, poiché il Protocollo non ne conferma l'obbligatorietà, fatti salvi i settori per cui l'obbligo è previsto per legge, ovvero trasporti e sanità.

Il Protocollo prevede l'obbligo di **rendere disponibili le mascherine FFP2 per tutti i lavoratori**, mentre la **responsabilità** (senza obbligo) di indossarle sarà a carico **esclusivamente dei lavoratori.**

**L'utilizzo della mascherina è definito "opportuno" nei contesti di lavoro "in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori, o aperti al pubblico o dove non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative"**

L'assenza dell'obbligo della mascherina comporta, secondo primi autorevoli pareri, che in caso di contagio la responsabilità del datore di lavoro non risulta più riconducibile all'uso o meno della mascherina, anche ai fini dell'articolo 2087 del Codice Civile.

È ad ogni modo **prevista anche l'ipotesi che il datore di lavoro possa imporre la mascherina**, indipendentemente dall'obbligo di legge, laddove vi siano indicazioni in tal senso da parte del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Evidente appare la nuova impostazione del Protocollo, finalizzata, su questo ed altri argomenti, a porre l'accento anche sui comportamenti responsabili dei lavoratori.

- **Controllo dei fornitori esterni:** è eliminata dal Protocollo la gestione dei fornitori esterni che hanno accesso in azienda. Confermato l'obbligo di comunicazione da parte di questi in presenza di casi positivi tra i propri dipendenti.
- **Lavoratori fragili:** previste specifiche misure di prevenzione per tali casi, ferme rimanendo ovviamente quelle già oggetto di provvedimento legislativo (vedi decreto-legge n. 24/2022 convertito in legge n. 52/2022).
- **Lavoro agile:** confermata l'efficacia dell'utilizzo di tale forma lavorativa come misura di contenimento dell'epidemia. Auspicata dalle Parti sociali la proroga delle modalità semplificate di attuazione, per ora prorogate al 31 agosto p.v.

Restano sostanzialmente invariate le disposizioni riguardanti l'ingresso in azienda e l'informazione ai lavoratori su accesso, comportamenti, adozione dei d.p.i., etc., adeguata pulizia e sanificazione degli ambienti, orari scaglionati e differenziazione ingressi e uscite, gestione del lavoratore sintomatico in azienda.

**La misurazione della temperatura è ora una possibilità** (non più un obbligo), mentre **rimane la misura dell'accesso contingentato agli spazi comuni** (mense, spogliatoi, distributori, etc.) ma senza l'obbligo della distanza di un metro tra le persone.

Infine, sono stati eliminati il divieto di effettuare trasferte e la regolamentazione delle riunioni, della formazione, degli spostamenti interni all'azienda.

Le parti si sono impegnate a rivedersi entro il mese di ottobre in presenza di elementi di novità sul piano epidemiologico, tali da imporre una ulteriore revisione del Protocollo.